

REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/82 DELLA COMMISSIONE**del 9 novembre 1982****relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 5/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali del regime dell'importo correttivo nel settore dell'olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento greco ha acquistato, a partire dalla campagna 1980/1981, notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1852/82 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara degli oli d'oliva sul mercato della Comunità e per l'esportazione; che attualmente esistono possibilità di esportazione per olio d'oliva vergine alimentare; che è quindi opportuno procedere alla vendita di tale olio nel quadro di una gara permanente;

considerando che il prezzo minimo di vendita è fissato in modo che gli operatori comunitari vengano a trovarsi a parità di condizioni concorrenziali con gli operatori dei paesi terzi; che, pertanto, gli oli venduti nel quadro del presente regolamento non devono beneficiare né della restituzione all'esportazione prevista dall'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, né dell'aiuto al consumo previsto dall'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America ed il Canada esiste una corrente tradizionale di scambi di olio d'oliva esportato in piccoli imballaggi; che l'eventuale esportazione alla rinfusa verso i due paesi summenzionati degli oli aggiudicati nel

quadro del presente regolamento rischia di recare pregiudizio alla corrente tradizionale in questione; che, onde evitare che si verifichi un tale rischio, occorre permettere l'esportazione alla rinfusa o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri soltanto verso i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d'America e dal Canada;

considerando che l'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 202/82 ⁽⁸⁾, stabilisce i mezzi di prova da fornire per provare l'importazione in un paese terzo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2566/79 della Commissione, del 15 novembre 1979, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa ⁽⁹⁾, stabilisce l'elenco dei paesi terzi d'Europa, d'Africa e del Vicino e Medio Oriente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco Ypiresia Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton in appresso denominato Ydagep, indice una gara permanente, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita a fini di esportazione di:

- circa 10 000 tonnellate di olio d'oliva vergine provenienti dagli interventi delle campagne oleicole 1980/1981 e 1981/1982;
- circa 7 500 tonnellate di olio di sansa di oliva provenienti dagli interventi delle campagne oleicole 1980/1981 e 1981/1982

Questi quantitativi sono posti in vendita in ragione di un quinto circa al mese eventualmente aumentati il mese successivo dei quantitativi rimasti invenduti nel corso delle gare precedenti.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 203 del 10. 7. 1982, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5.

2. I quantitativi di olio d'oliva aggiudicati non possono essere esportati alla rinfusa o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri verso gli Stati Uniti d'America ed il Canada.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 9 novembre 1982.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse presso le sede dell'Ydagep, via Acharnon 5, Atene, Grecia.

Copia del bando di gara è trasmessa senza indugio alla Commissione.

Articolo 3

La prima serie di offerte deve pervenire all'Ydagep, via Acharnon 5, Atene, entro e non oltre il 23 novembre 1982, alle ore 14 (ora locale).

Le serie di offerte successive devono essere trasmesse sempre entro e non oltre:

- il 17 dicembre 1982,
 - il 21 gennaio 1983,
 - il 22 febbraio 1983,
 - il 23 marzo 1983,
- parimenti alle ore 14.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda gli oli di sansa d'oliva, le offerte sono fatte per un olio avente 5 gradi di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità differente da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, diminuito secondo la tariffa che figura qui di seguito:

- da più di 5 gradi a 8 gradi di acidità:
diminuzione di 93 Dra per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 5 gradi;
- più di 8 gradi di acidità:
diminuzione supplementare di 113 Dra per ciascun grado o frazione di grado di acidità in più rispetto a 8 gradi

Articolo 5

L'Ydagep trasmette alla Commissione, al più tardi 3 giorni dopo la scadenza di ciascun termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del mese nel corso del quale sono state presentate le offerte. La

decisione che fissa il prezzo minimo di vendita è notificata immediatamente allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'olio d'oliva è venduto dall'Ydagep al più tardi il 7 di ogni mese che segue quello nel corso del quale sono state presentate le offerte.

L'Ydagep comunica agli enti assuntori del magazzino l'elenco delle partite non aggiudicate.

L'Ydagep affigge presso la propria sede, al più tardi il 7 di ogni mese, l'elenco delle partite messe in vendita, nonché l'elenco delle partite non aggiudicate nel corso delle gare precedenti.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 9,50 ECU/100 kg.

La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 170 ECU/100 kg di olio d'oliva.

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, la cauzione di cui al secondo comma del presente articolo è svincolata, in caso di esportazione di olio d'oliva alla rinfusa o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, solamente qualora sia fornita la prova che il prodotto è stato importato in un paese terzo diverso dagli Stati Uniti d'America e dal Canada, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore, o ha raggiunto una delle destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Tuttavia, gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dall'obbligo di fornire i mezzi di prova di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, diversi dal documento di trasporto, nel caso di un'operazione che presenti garanzie sufficienti in ordine all'arrivo a destinazione dei prodotti che sono stati oggetto di una dichiarazione di esportazione verso un paese europeo, africano o del Vicino o Medio Oriente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2566/79.

In caso di esportazione di olio in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, la cauzione di cui al secondo comma è incamerata sino a concorrenza dell'importo correttivo, qualora l'interessato non fornisca la prova che non ha beneficiato di detto importo

Articolo 9

La cauzione di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 150 Dra/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
